



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

SETTORE V

Ufficio EDILIZIA PRIVATA

Determinazione n. 175

OGGETTO: INCARICO ALL'AVVOCATO ANDREA MASETTI PER LA REDAZIONE DI DUE PARERI LEGALI PRO VERITATE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 12/12/2013, con deliberazione n. 337, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra la Soc. APCOA e la Società FRIGORGELO S.a.s. per la concessione al punto vendita "CRAI – FRIGORGELO" di Via Delle Vecchie Mura, 2 di n. 38 stalli di parcheggio pubblico in Via G.B. Ghio;
- in data 10/01/2014 la Polizia Municipale ha espresso il proprio parere favorevole ai fini del traffico.
- in data 11/03/2014 è stata comunicata la fine dei lavori con contestuale presentazione di variante finale ai sensi dell'art. 25, comma 2 L.R. n. 16/2008;
- in data 11/04/2014 è stato rilasciato il certificato di agibilità n. 14/2014 per l'immobile in oggetto;
- con nota prot. gen. 37135 del 20/09/2018, questo Comune ha richiesto alla Società "FRIGORGELO S.a.s." la dimostrazione del rispetto degli standard urbanistici previsti dalla vigente normativa sul commercio (L.R. n. 1/2007 e s.m. e i.) a fronte della cessazione del contratto di gestione tra la Soc. APCOA e il Comune di Chiavari in merito all'utilizzo dei parcheggi pubblici comunali e quale condizione essenziale per poter mantenere in essere l'attività commerciale in oggetto (CRAI - FRIGORGELO - Via delle Vecchie Mura, 2);
- con nota dello scrivente Settore V del 17/10/2018 prot. 40970 si comunicava alla FRIGORGELO S.a.s. il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, circa il mantenimento in essere dell'attività commerciale in oggetto;
- con nota rubricata al prot. Gen. del Comune al n. 44573 del 12/11/2018, corredata da Relazione Tecnica ed elaborato grafico a firma dell'Arch. Marina Tiscornia, la Soc. FRIGORGELO S.a.s. ha proposto una soluzione sostitutiva che prevede:
 - il reperimento di n. 18 stalli a cielo aperto in un'area in fregio al Via Nino Bixio, collegati all'attività con un percorso breve e rapido, nelle due tratte di andata e ritorno, con una navetta a chiamata;
 - il reperimento di n. 2 stalli individuati in n. due box all'interno dell'autorimessa privata interrata sottostante la MSV;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- il Comune di Chiavari ha stipulato con la Società IDRO-TIGULLIO SPA. in data 01/07/1998, rep. n. 2476 una “Convenzione per la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell’acqua e dei relativi impianti e reti e per la concessione in uso dei beni comunali”, nella quale si prevede in particolare, all’art. 4, comma 1, che: “”Sempre a titolo di corrispettivo della concessione dei beni, il Comune ha diritto ad ottenere l'erogazione gratuita di acqua per un consumo annuo massimo pari a 600.000= mc.; l'acqua erogata in eccedenza verrà pagata dal Comune sulla base della tariffa più bassa tra quelle in vigore””;
- con deliberazione n. 471/2016/r/idr del 29/8/2016 dell’Autorità dell’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico (AEEGSI) relativa alla Tariffa Usi comunali istituita dall’EGA, è stato istituito l’obbligo di una fatturazione distinta per le utenze classificate come uso comunale;
- a seguito di tale deliberazione la Società IREN S.p.A. ha inviato le fatturazioni relative alle utenze idriche comunali che ad oggi ammontano ad una somma complessiva (IVA inclusa) pari ad € 514.468,74 (euro cinquecentoquattordicimilaquattrocentosessantotto/74);
- il Comune di Chiavari, in aderenza a quanto contenuto nella sopra richiamata Convenzione non ha, a tutt’oggi provveduto alla liquidazione delle suddette fatture;
- nelle suddette fatture compare un riferimento a precedenti bollette non saldate;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra esposto, il Comune ritiene necessario fornirsi di due distinti pareri legali ‘pro veritate’ redatti da un’avvocato esperto in materia all’uopo incaricato volti rispettivamente a:

- 1) verificare l’accogliibilità della proposta formulata dalla Società FRIGORGELO S.r.l. avente ad oggetto nuove modalità per l’assolvimento degli standard a parcheggio relativi alla MSV di Via delle Vecchie Mura, 2;
- 2) accertare il persistere dell’obbligo da parte di IREN Acqua Tigullio S.p.A. di fornire gratuitamente l’acqua al Comune di Chiavari alla luce di quanto contenuto nella sopra richiamata Convenzione del 01/07/1998;

RITENUTA, preliminarmente, l’impossibilità di affidare l’incarico al personale interno data la tecnicità della materia e la complessità della vicenda;

VISTO l’art. 17, comma 1, lett. d), del DLgs 50/2016 – rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» – che elenca alcune tipologie di servizi legali che, da un lato, riconduce nell’alveo degli appalti di servizi ma, dall’altro, esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti;

VISTA, altresì, la disposizione dell’art. 140, contenuta nel Capo I del Codice dei Contratti dedicato agli «Appalti nei settori speciali», che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)»;

DATO ATTO che, per quanto sopra, tutte le attività professionali legali svolte per le pubbliche amministrazioni rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali e che , indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell’incarico per la prestazione di servizi legali, l’affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di

servizi e, a seconda della tipologia lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'articolo 17 del D.lgs 50/2016 oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto che, ai fini di dare attuazione a quanto sopra, è necessario attivare una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il Decreto correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n ° 56/2017 che nella nuova formulazione della lettera a) del comma 2 dell'art. 36 prevede ora che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ...”;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i preventivi dell'Avvocato Andrea Masetti con studio in Genova, Via XXV Aprile, 11A/3 sc. B – Cod. Fisc. MSTNDR64H16D969I / Partita Iva 03271260105, specializzato nelle materie oggetto della consulenza legale richiesta, come risulta dal curriculum vitae allegato;

ACQUISITE le offerte presentate dall' Avvocato Andrea Masetti di effettuare le suddette attività di consulenza per un importo pari ad € 1.500,00 oltre Oneri Generali (15%), CPA (4%), IVA (22%) per ciascuna delle questioni in argomento;

DATO ATTO che il comma 270 della legge di stabilità 2016 - modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006 - e s. m ed i. ammette che gli affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;

CONSIDERATO che l'attività di consulenza legale in questione essendo riconducibile al tipo di consulenza legale di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) sub. 2 D. lgs. vo n ° 50/2016 rientra anche tra le procedure di affidamento escluse dalla disciplina del nuovo codice dei contratti;

RITENUTO che, comunque, rientrando nella più ampia dizione di consulenza giuridica sia riconducibile ai servizi legali di cui all'allegato IX che come sopra esposto può essere oggetto di affidamento diretto anche alla luce del correttivo al nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. n° 56/2017;

RITENUTO pertanto per le ragioni sopra esposte sussistenti i presupposti per l'affidamento in via diretta del servizio legale consistente nell'attività di consulenza legale sulle specifiche questioni sopra indicate;

DATO ATTO che sono state acquisite:

- la dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 debitamente sottoscritta dal professionista di cui sopra, verificata dal sottoscritto Dirigente del Settore 5 in merito all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in relazione all'incarico in oggetto;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 – comma 14 – del D. Lgs. 165/2001;
- il curriculum vitae;
- la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi, di cui all'art. 53 – comma 16ter – del D. Lgs. 165/2001;
- la comunicazione circa le modalità per l'effettuazione dei pagamenti, di cui all'art. 3 della L. n.136/2010;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di conferire all'Avvocato Andrea Masetti con Studio in Genova, Via XXV Aprile, 11A/3 sc. B – Cod. Fisc. MSTNDR64H16D969I / Partita Iva 03271260105, l'incarico di consulenza legale per la redazione di due distinti pareri relativi alle questioni sopra indicate, per un costo pari ad € 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre Oneri Generali (15%), CPA (4%), IVA (22%) per ciascuna attività di consulenza;

DATO ATTO che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n.136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG Z1427EA993**;

RILEVATO che l'affidamento a tale Legale garantisce anche l'ossequio al "criterio dell'equa ripartizione" nonché rotazione, trattandosi di professionista mai utilizzato dall'Ente;

DATO ATTO che il Dr. Francesco Guatteri, Esperto Amministrativo Contabile, ha curato la redazione e l'istruttoria del presente atto;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni è l'Ing. Luca Mario Bonardi, Dirigente del Settore 5, Programmazione ed Attuazione delle Politiche Urbanistiche, il quale attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 148 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art.61 dello Statuto Comunale;
- l'art. 7 del Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;

D E T E R M I N A

1. di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, per le ragioni meglio espresse in premessa, del servizio legale consistente nell'attività di consulenza legale sulle questioni meglio indicate in parte motiva, all'Avvocato Andrea Masetti con Studio in Genova, Via XXV Aprile, 11A/3 sc. B – Cod. Fisc. MSTNDR64H16D969I /Partita Iva 03271260105, specializzato nelle materie oggetto della consulenza legale richiesta come risulta dal curriculum vitae allegato, per un importo pari ad € 1.500,00 oltre Oneri Generali (15%), CPA (4%), IVA (22%) per ciascuna consulenza;
2. di impegnare la spesa di € 2.188,68 (di cui € 1.500,00 per l'affidamento del servizio, € 225,00 per spese generali ex art. 13 DM 55/2014, € 69,00 per Cassa Avvocati ed € 394,68 per IVA) sul **Cap. 1091007071/310** del Bilancio 2019 per la redazione di un parere legale pro veritate finalizzato a verificare l'accogliibilità della proposta formulata dalla Società FRIGORGELO S.r.l. avente ad oggetto nuove modalità per l'assolvimento degli standard a parcheggio relativi alla MSV di Via delle Vecchie Mura, 2, **con esigibilità entro il 31/12/2019**;
3. di impegnare altresì la spesa di € 2.188,68 (di cui € 1.500,00 per l'affidamento del servizio, € 225,00 per spese generali ex art. 13 DM 55/2014, € 69,00 per Cassa Avvocati ed € 394,68 per IVA) sul **Cap. 1015006001/310** del Bilancio 2019 per la redazione di un parere legale pro veritate finalizzato ad accertare il persistere dell'obbligo da parte di IREN Acqua Tigullio S.p.A. di fornire gratuitamente l'acqua al Comune di Chiavari alla luce di quanto contenuto nella sopra richiamata Convenzione del 01/07/1998, **con esigibilità entro il 31/12/2019**;
4. di prendere atto dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 – comma 14 – del D. Lgs. 165/2001 e s. m. e i. inerente la verifica di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in relazione all'incarico di cui trattasi dell'Ing. Luca Mario Bonardi, Dirigente del Settore 5 di questo Comune;
5. di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n.136/2010 e s.m. e i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9bis

della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice **CIG Z1427EA993**;

6. di dare atto che al pagamento della prestazione di cui sopra si procederà ai sensi di legge, al ricevimento di fattura;
7. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 – del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sul Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
8. di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 61 dello Statuto Comunale il Dirigente del Settore competente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, mediante la forma della lettera commerciale, previa verifica della regolarità contributiva;
9. di dare atto che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni è l'Ing. Luca Mario Bonardi, Dirigente del Settore 5, Programmazione ed Attuazione delle Politiche Urbanistiche, il quale attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 148 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33.

IL DIRIGENTE
Ing .LUCA MARIO BONARDI

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i